

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 18.09.2019, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione chiede la restituzione della somma di € 1.670,00 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 23.12.2011 ed estinto anticipatamente nel 2016, in corrispondenza della rata n. 51, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 25.320,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 211,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda le spese di assistenza difensiva pari a € 250,00.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: l'assenza, nel reclamo, della richiesta delle spettanze dovute al legale del cliente; parte ricorrente si sarebbe rivolto ad un agente in attività finanziaria e che la commissione prevista per la remunerazione di questi avrebbe natura upfront; di aver rimborsato in sede di conteggio estintivo la somma di euro 84,74, per la quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione; la somma di euro 22,98 per la quota non maturata della commissione maturanda per l'intermediario finanziario; la somma di euro 120,64 per la quota non maturata della commissione maturanda per l'Agente in attività finanziaria; la somma di euro 112,31 per la quota non maturata delle spese richieste dall'Ente Pensionistico/Datore di lavoro; che la Compagnia Assicurativa N** S** S.p.A.



avrebbe rimborsato la frazione di premio non goduto dal cliente, per un importo complessivo pari ad euro 415,80, mediante bonifico bancario eseguito in data 03.11.2016. In conclusione, l'intermediario chiede che venga rigettato il ricorso. Con memoria di replica del 12.11.2019 parte ricorrente dichiara di non aver nulla da riscontrare, insistendo per la trattazione del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti.

Preliminarmente il Collegio osserva che non tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo. In primo luogo si pone in evidenza come, in fase di reclamo, parte ricorrente richieda il rimborso dell'importo complessivo pari ad € 1.670,00, mentre in sede di ricorso richieda sempre a tale titolo la somma di € 1.690,00. Secondo consolidato orientamento dei Collegi, la richiesta di rimborso dovrebbe essere limitata a quanto chiesto preventivamente in sede di reclamo (€ 1.670,00). In secondo luogo, parte resistente eccepisce che la richiesta di rimborso delle spese legale non sarebbe stata presentata in sede di preventivo reclamo. Si pone in luce come la domanda sia, invece, stata presentata in tal sede.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto



del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

- 1) “commissioni di istruttoria”, di cui alla lett. B delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 63,49;
- 2) “commissione intermediario finanziario (maturata)”, di cui alla lett. F delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 191,38;
- 3) “commissione intermediario del credito (maturata)”, di cui alla lett. G delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 282,60.

Questo Collegio conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

- 1) “commissione a favore banca per attività incasso rate e gestione”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 85,90, già parzialmente rimborsate dall’intermediario per un importo pari a € 84,74;
- 2) “commissione intermediario finanziario (maturanda)”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 23,29, di cui € 22,98 già rimborsate dall’intermediario;
- 3) “spese amministrative forfettarie e spese di notifica”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 46,00;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

4) “spese totali richieste dall’ente pensionistico”, in quanto volte a remunerare attività relative all’intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 113,85, di cui € 112,31 già rimborsate dall’intermediario.

In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. L’intermediario riferisce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l’importo di € 415,80 a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall’intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell’intermediario che l’impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall’intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell’effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall’intermediario. Con riferimento alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo si precisa che il contratto prevede che il rimborso del premio avverrà a cura della compagnia assicurativa. In atti è presente il modulo di adesione sottoscritto dal cliente. Pertanto sembrerebbe che nulla sia ulteriormente dovuto al ricorrente a titolo di rimborso.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 588,14, al netto dei rimborsi già effettuati dall’intermediario.

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 588,14.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI